




CITTÀ DI ERCOLANO

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

SETTORE V – “Ambiente” – Servizi “Tutela dell’Ambiente”, “Ecologia e Verde Pubblico”, “Sport”, “Mobilità”, “Commercio, Attività Produttive e SUAP”



AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 T.U.L.P.S. n. 57 del 30/08/2023 - prot. n. 4857 del 30/08/2023

Premesso che:

- in data 31 marzo 2023 la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, convocata al fine di verificare la sicurezza e agibilità dello Stadio Comunale “R. Solaro”, ha espresso parere favorevole all’agibilità dell’impianto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80 TULPS, senza alcun limite temporale di efficacia;
- il numero massimo degli spettatori è stato così stabilito: n. 1070 per il settore “Sostenitori locali” e n. 408 per il settore “Ospiti”;
- è vigente la Disposizione, prot. n. 57079 dell’8/10/2021, del Settore Pianificazione Urbanistica Settore Servizi Tecnici, per la chiusura temporanea del Settore “Ospiti” della tribuna dello stadio comunale “R. Solaro” di Ercolano;
- in osservanza delle determinazioni assunte dalla C.C.V.L.P.S., il Dirigente del Settore SUAP con provvedimento prot. n. 20383 del 4/04/2023, n. 30 del 04/04/2023 ha rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 TULPS, certificato di agibilità relativamente al suddetto Stadio (allegato sub “A” al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale);
- in base alla normativa vigente in materia di locali di pubblico spettacolo, le relative autorizzazioni hanno validità ed efficacia temporale sino a quando non mutano le condizioni che ne hanno determinato il rilascio;
- con nota trasmessa a mezzo pec, acquisita al protocollo n. 40859 del 13/07/2023, la “A.S.D. S.S. ERCOLANESE 1924”, avente sede legale in Ercolano alla via Campania n. 28, legalmente rappresentata dal sig. Ascione Ciro, nato a Torre del Greco (NA) il 15/08/1978, C.F.: SCNCRI78M15L259V, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione di pubblico spettacolo ex art.68 T.U.L.P.S. per lo svolgimento delle attività della stagione sportiva 2023/2024, presso lo Stadio comunale di Ercolano “R. Solaro” per la stagione sportiva 2023-2024.

Visto:

- l’art. 68 del R.D. 18 giugno 1931 (T.U.L.P.S.) e il relativo Regolamento d’esecuzione;
- il D.P.R. 311 del 28.05.2001 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 18 marzo 1996 e ss.mm.ii.;
- il Certificato di agibilità prot. n. 20383 del 04/04/2023, n. 30 del 04/04/2023;
- la Disposizione per la chiusura temporanea del settore ospiti della tribuna dello stadio comunale “R. Solaro” di Ercolano prot. n. 57079 dell’8/10/2021 (allegata sub “B” al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale).

Per tutto quanto rappresentato e fatti salvi i diritti di terzi,

SI AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 68 del TULPS, la “A.S.D. S.S. ERCOLANESE 1924”, avente sede legale in Ercolano alla via Campania n. 28, legalmente rappresentata dal sig. Ascione Ciro, nato a Torre del Greco (NA) il 15/08/1978, C.F.: SCNCRI78M15L259V, allo svolgimento di sedute di allenamento per la prima squadra e la Juniores da tenersi per l’intera stagione agonistica 2023/2024, nonché per le gare del campionato di eccellenza, di quello juniores e della Coppa Italia, da disputarsi presso lo Stadio comunale di Ercolano “R. Solaro”.

Essendo vigente la Disposizione per la chiusura temporanea del settore ospiti della tribuna dello stadio comunale "R. Solaro" di Ercolano prot. n. 57079 dell'8/10/2021 il numero massimo degli spettatori è stabilito in massimo 1.070 persone che potranno occupare esclusivamente il Settore "sostenitori locali". È inibito, pertanto, l'accesso al Settore "sostenitori ospiti".

L' "A.S.D. S.S. ERCOLANESE 1924" dovrà:

1. redigere il piano di emergenza dell'impianto stesso, da aggiornare in occasione di ogni manifestazione sportiva;
2. garantire la fruibilità, senza ingombri e senza ostacoli, delle vie di esodo;
3. garantire la presenza, durante ogni manifestazione sportiva, un numero congruo di steward (almeno n. 10 - dieci) di cui n. 2 (due) addetti antincendio, appositamente formati;
4. durante ogni evento sportivo, dovrà garantire la presenza di n. 2 (due) addetti alla sicurezza e alla pubblica incolumità, posizionati a ridosso delle transenne poste a protezione del tratto di strada attualmente interdetto, a mezzo di new jersey in cemento, con sovrastante barriera metallica e rete di recinzione in pvc di colore arancione. Tale condizione di esercizio decade al ripristino delle condizioni di normalità originarie del citato tratto di strada;
5. durante ogni manifestazione sportiva dovrà garantire la presenza di almeno n. 1 ambulanza.

E, inoltre:

6. dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, pubblica incolumità e gestione dell'impianto sportivo. In particolare, in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva, dovrà garantire il presidio di tutti i varchi, nonché delle separazioni dei due settori, con un adeguato numero di addetti alla pubblica incolumità;
7. dovranno essere assicurate le norme gestionali per la sicurezza di cui al D.M. 10/03/1998 e ss.mm.ii.; in particolare, occorre organizzare una squadra addetta alla sicurezza e all'emergenza in caso di evacuazione, con personale in possesso di idoneo titolo abilitativo;
8. dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia, ancorché non espressamente richiamate nel presente titolo.

La presente autorizzazione è revocabile per:


- motivi di ordine pubblico;
- modifiche alle strutture ed agli impianti apportate senza i preventivi pareri degli organi competenti;
- inosservanza delle norme vigenti in materia di pubblici spettacoli di cui al R.D. 18 giugno 1931 (T.U.L.P.S.) e relativo Regolamento d' esecuzione;
- inosservanza della normativa vigente in tema di esercizio degli impianti sportivi ex D.M. 18/03/1996;
- violazione della normativa in tema di prevenzione incendi ex DPR 151/2011 nonché del D.M. 18 marzo 1996;
- violazione delle condizioni di esercizio fissate dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusto verbale del 31.03.2023 e con licenza di agibilità rilasciata dal SUAP prot. n. 20383 del 04/04/2023, n. 30 del 04/04/2023,

DISPONE

la pubblicazione della presente autorizzazione all'Albo Pretorio, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune ex D. Lgs. 33/13.

Le forze dell'ordine, alle quali è inviata copia della presente, sono incaricate di verificare l'osservanza delle prescrizioni sopra richiamate.

Il Dirigente
dot. A. Ibello





CITTÀ DI ERCOLANO

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

SETTORE V - "Ambiente" - Servizi "Tutela dell'Ambiente", "Ecologia e Igiene Urbana", "Verde Pubblico", "Sport", "Mobilità", "Commercio, Attività Produttive e SUAP"

Certificato di agibilità prot. n. 20383 del 04/04/2023, n. 30 del 04/04/2023

PREMESSO CHE:

- l'art. 80 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) dispone che l' "autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio";
- la Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Ercolano, convocata al fine di verificare la sicurezza dello Stadio "R. Solaro", esaminati gli atti, effettuato il sopralluogo, "esprime il proprio parere favorevole (circa la solidità, la sicurezza e l'igiene della struttura) al rilascio della licenza di agibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 del TULPS", con verbale del 31/03/2023, acquisito al prot. n. 19941 del 31/03/2023.

RESO ATTO CHE:

la C.C.V.L.P.S. ha fissato la capienza dello Stadio in 1.478 persone, così suddivise: 1.070 per il Settore "sostenitori locali" e 408 per il Settore "sostenitori ospiti".

VISTO

- gli artt. 68 e 80 del R.D. 18 giugno 1931 (T.U.L.P.S.) e il relativo Regolamento di esecuzione;
 - il D.P.R. 311 del 28/05/2001 e ss.mm.ii.;
 - il D.M. 18 marzo 1996 e ss.mm.ii.;
 - l'art. 18, co. 3, del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della C.C.V.L.P.S.;
 - il Verbale della C.C.V.L.P.S. del 31/03/2023, acquisito al prot. n. 19941 del 31/03/2023 e richiamatone integralmente il contenuto;
 - gli atti e i documenti prodotti a corredo della pratica e agli atti.
- Per tutto quanto rappresentato e fatti salvi i diritti di terzi,

SI CERTIFICA L'AGIBILITA'

ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 del TULPS, del campo sportivo comunale "R. Solaro", a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni di esercizio:

1. gli impianti di diffusione acustica, attualmente non funzionanti, potranno essere riattivati esclusivamente a seguito della predisposizione di una perizia fonometrica sulle emissioni sonore, redatta da tecnico competente in acustica, da sottoporre alla valutazione della CCVLPS;
2. dovrà essere redatto, a cura della/delle società utilizzatrici dell'impianto sportivo, il piano di emergenza dell'impianto stesso, da aggiornare in occasione di ogni manifestazione;
3. dovrà essere garantita la fruibilità, senza ingombri e senza ostacoli, delle vie di esodo;
4. è severamente vietato l'uso delle fiamme libere, l'uso del GPL, l'uso di fuochi pirotecnici e qualsiasi installazione di spettacoli viaggianti all'esterno della struttura durante le manifestazioni sportive;
5. dovranno essere presenti, durante ogni manifestazione sportiva, un numero congruo di steward (almeno n. 10 - dieci) di cui n. 2 (due) addetti antincendio, appositamente formati;
6. durante ogni evento sportivo, dovrà essere garantita la presenza di n. 2 (due) addetti alla sicurezza e alla pubblica incolumità, posizionati a ridosso delle transenne poste a protezione del tratto di

strada attualmente interdetto, a mezzo di new jersey in cemento, con sovrastante barriera metallica e rete di recinzione in pvc di colore arancione. Tale condizione di esercizio decade al ripristino delle condizioni di normalità originarie del citato tratto di strada;

7. durante ogni manifestazione sportiva dovrà essere garantita la presenza di almeno n. 1 ambulanza.

E, inoltre:

8. il numero massimo di affollamento deve essere di 1.478 persone così suddivise: 1.070 per il Settore "sostenitori locali" e 408 per il Settore "ospiti";

9. le società utilizzatrici dell'impianto dovranno rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, pubblica incolumità e gestione dell'impianto sportivo. In particolare, in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva, dovranno garantire il presidio di tutti i varchi, nonché delle separazioni dei due settori, con un adeguato numero di addetti alla pubblica incolumità.

10. in occasione delle manifestazioni sportive dovranno essere installate idonee opere di transennamento al fine di separare le due tifoserie in corrispondenza dell'uscita di sicurezza immediatamente all'esterno della recinzione dell'impianto sportivo;

11. l'area esterna alla struttura (piazzale), in occasione degli eventi sportivi, deve essere annessa all'impianto stesso come area di servizio, con le caratteristiche di cui all'art. 5 del D.M. 18/03/1996. In tali occasioni, il Comune di Ercolano dovrà interdire il piazzale al traffico veicolare sia alla sosta degli autoveicoli, dandone comunicazione alle Forze dell'ordine per le determinazioni di competenza, nel rispetto di quanto previsto dal predetto art. 5.

deve essere installata idonea segnaletica di sicurezza, in conformità al D.P.R. 524/82, al D.Lgs. 493/96 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle vie di esodo, che devono essere facilmente visibili;

12. devono essere assicurate le norme gestionali per la sicurezza di cui al D.M. 10/03/1998 e ss.mm.ii.; in particolare, occorre organizzare una squadra addetta alla sicurezza e all'emergenza in caso di evacuazione, con personale in possesso di idoneo titolo abilitativo;

14. dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia, ancorché non espressamente richiamate nel presente titolo.

La presente licenza può essere revocata:

1. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
2. Per inosservanza delle condizioni sopra richiamate.

Il presente atto è trasmesso in copia, a cura dell'istante, al Comando di polizia Locale e alle Forze dell'Ordine per quanto di rispettiva competenza.

Le forze dell'ordine, alle quali è inviata copia della presente, sono incaricate di verificare l'osservanza delle prescrizioni sopra richiamate.

Ercolano, 04/04/2023

L'Istruttore difettivo E.Q.

dot. A. Iello


Il Dirigente
dot. ssa M. Leone



CITTÀ DI ERCOLANO

Città Metropolitana di Napoli
Comune del Parco Nazionale del Vesuvio
Patrimonio Mondiale Unesco

Settore Pianificazione Urbanistica
 Settore Servizi Tecnici



Oggetto : Disposizione per la chiusura temporanea del settore ospiti della tribuna dello stadio comunale "R. Solaro" di Ercolano.

Il Dirigente

Premesso

- che il Comune di Ercolano é proprietario dell'impianto sportivo "R. Solaro" sito in Via Doglie/Piazzale Pezzella;
- che presso la struttura si disputano incontri di calcio del campionato di Eccellenza e del campionato di promozione Campania;
- che con nota cat. A 4/21 del 27.09.2021 prot. gen. del Comune di Ercolano 0055322/2021 della Questura di Napoli Comm/to di Portici - Ercolano sono state segnalate una serie di criticità alla struttura della tribuna riservata alle tifoserie ospiti dello stadio comunale "R. Solaro";
- che con relazione del 06.10.2021 prot. gen. 0056443/2021 a firma del geom. Enrico Compagnone del Settore Pianificazione Urbanistica sono state confermate le suddette criticità sollevate dal Comm/to di Portici - Ercolano;

Considerato

- che le opere a farsi, come descritte nella relazione tecnica del 06.10.2021 prot. gen. 0056443/2021, non sono di immediata eseguibilità, anche per mancanza di fondi sul cap. 824, e che, pertanto, le attuali condizioni del settore ospiti non ne consentono la fruibilità;

Preso atto che per effetto delle attuali condizioni di precarietà emerse nel settore ospiti della struttura dello stadio, confermate dal sopralluogo effettuato dal tecnico comunale, sono sospese, per il suddetto settore, le condizioni di cui alla licenza di pubblico spettacolo prot. n. 49617 del 21.10.2016;

Ritenuto quindi, per le motivazioni espresse, di adottare il provvedimento di inibizione del settore ospite dello stadio comunale per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso dello svolgimento di manifestazioni sportive.

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Per quanto espresso in premessa, **l'inibizione temporanea immediata del settore ospiti dello stadio comunale "R. Solaro" con effetto immediato e fino ad avvenuta esecuzione dei**



CITTÀ DI ERCOLANO

Città Metropolitana di Napoli
Comune del Parco Nazionale del Vesuvio
Patrimonio Mondiale Unesco

lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti descritti nella relazione del 06.10.2021 prot. 0056443/2021.

DISPONE, altresì,

- il divieto di utilizzo del settore ospiti.
- che la presente ordinanza venga trasmessa:
 1. al commissariato di P.S. Portici - Ercolano; -
 2. al Presidente della CCVLPS;
 3. ai soggetti fruitori della struttura; -
 4. alla Società Gener Service per quanto di competenza; -
 5. alla Lega Nazionale Dilettanti; -
 - 6.
 7. di demandare la vigilanza sull'ottemperanza della presente disposizione alla Polizia Locale ed alle altre forze di polizia preposte al controllo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ercolano

Ercolano, li 08.10.2021

Il Dirigente
Arch. Olimpio Di Martino

